



INIZIATIVE CULTURALI e SOCIALI PROPOSTE dagli STUDENTI
(Gestione contributi Legge n.429 del 03.08.1985)

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finanziamento e Soggetti richiedenti

Il Finanziamento di attività sociali e culturali proposte dagli studenti è possibile solo attraverso il procedimento disciplinato dal presente regolamento, il quale è incompatibile con qualsiasi altra forma di finanziamento proveniente dall'ateneo.

Possono presentare richiesta di utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429:

- a) Associazioni studentesche che abbiano come associati almeno 30 studenti iscritti all'Università, incluso il legale rappresentante che assumerà la carica di delegato responsabile dell'iniziativa;
- b) Gruppi di studenti composti di almeno 30 studenti iscritti all'Università, uno dei quali assumerà la carica di delegato responsabile dell'iniziativa;
- c) Almeno tre rappresentanti degli studenti in un medesimo Consiglio di Facoltà o in un medesimo Corso di studio, uno dei quali assumerà la carica di delegato responsabile dell'iniziativa.

Articolo 2 - Procedimento

Le richieste di finanziamento sono presentate nei modi e nei tempi precisati nel bando di concorso ed utilizzando la modulistica ad esso acclusa. Eventuale denominazione e simbolo distintivo dei gruppi di studenti, presentatori ai sensi del precedente art. 1, lett. B), dovranno essere esplicitamente indicati all'atto della richiesta. Per ogni bando: (i) ogni associazione può presentare al massimo due richieste di finanziamento, con distinti delegati; (ii) uno studente delegato può sottoscrivere una sola richiesta di finanziamento; (iii) i sottoscrittori non delegati possono firmare al massimo due richieste di finanziamento.

All'atto della presentazione della richiesta dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- a) *Dettagliata ed esaustiva descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento;*
- b) *Indicazione del periodo, dei luoghi e degli orari di svolgimento dell'iniziativa;*
- c) *Descrizione di eventuali collaborazioni anche finanziarie, con indicazione dell'ammontare, di enti o soggetti esterni all'Ateneo;*
- d) *Piano finanziario con descrizione delle spese che si intende sostenere tanto con il finanziamento richiesto quanto con altre fonti di finanziamento.*

Le iniziative vengono finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito fondo costituito per l'anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste. Per ogni esercizio finanziario il bando di concorso viene pubblicato nel mese di ottobre, e l'istruttoria di cui al comma successivo si conclude con la delibera del Consiglio di Amministrazione (nella seduta del mese di dicembre immediatamente successivo) che determina le iniziative ammesse al finanziamento. E' comunque fissato il limite corrispondente al 10% del budget totale che non può essere oltrepassato dalle singole richieste.

La competenza per l'esame delle richieste di finanziamento da proporre al Consiglio di Amministrazione spetta alla Commissione per le Attività Sociali e Culturali degli Studenti,



che valuta le iniziative alla luce di criteri – enunciati nel bando – che attengono sia al loro valore intrinseco che alle modalità organizzative descritte.

Articolo 3 - Svolgimento

Tutte le iniziative finanziate devono essere svolte inderogabilmente nel periodo 01 marzo - 31 dicembre successivo alla delibera del Consiglio di Amministrazione; nel bando sarà riportato l'eventuale periodo – coincidente con i 15 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni per il rinnovo di rappresentanze studentesche – di divieto di svolgimento delle iniziative finanziate.

Il materiale pubblicitario e/o informativo di tutte le iniziative finanziate deve riportare la dicitura "INIZIATIVA AUTONOMA DEGLI STUDENTI CHE SI AVVALE DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE AI SENSI DELLA L. 429/85"; è fatto espresso divieto di utilizzo del logo dell'Università.

Le iniziative devono essere gratuite ed aperte al pubblico.

Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione i delegati responsabili delle iniziative finanziate sono convocati dagli uffici competenti e resi edotti delle formalità procedurali (*determinazione definitiva della data di svolgimento dell'iniziativa; nulla osta dei responsabili per l'utilizzo dei locali dell'Ateneo e la presa in carico di materiali inventariabili; autorizzazioni previste dalla legge: pagamento diritti SIAE, comunicazione di svolgimento di manifestazione aperta al pubblico, licenza per somministrazione di bevande, etc*) da soddisfare prima dell'effettivo svolgimento delle iniziative e da depositare presso l'amministrazione, unitamente al materiale pubblicitario dell'iniziativa, almeno 20 giorni prima della data di effettivo svolgimento. In caso di comunicazione omessa, incompleta o non veritiera si procederà alla sospensione del finanziamento.

Articolo 4 - Liquidazione

Al momento della convocazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente i delegati responsabili delle iniziative finanziate dovranno depositare per l'autorizzazione amministrativa i preventivi di spesa (calcolati al lordo di tutti gli oneri) relativi al piano finanziario esposto nella richiesta e modulati in ragione del finanziamento effettivamente assegnato. Solo in questa fase, e fermo rimanendo l'importo complessivamente finanziato, sono consentite variazioni degli importi delle voci di spesa rispetto al piano finanziario originario entro un massimo del 20% del finanziamento ricevuto.

Le spese corrispondenti a preventivi autorizzati saranno liquidate direttamente ai fornitori di beni, servizi o prestazioni a seguito di presentazione da parte del delegato (entro e non oltre 30 giorni dopo lo svolgimento dell'iniziativa) di fatture originali intestate a UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE, Via OSTIENSE, 159 CF e P.IVA 04400441004.

Con la stessa tempistica potranno essere liquidate senza presentazione di fattura originale spese sostenute (comunque dimostrabili) che non eccedano singolarmente € 50,00 e complessivamente non siano superiori al 20% del finanziamento ricevuto (e fino ad un max di € 250) di cui il delegato dovrà descrivere, in un apposito elenco con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000:

- 1) L'entità;
- 2) La data;
- 3) L'oggetto;
- 4) Il fornitore.



Articolo 5 – Responsabilità e recesso

Le iniziative si svolgono sotto la completa e diretta responsabilità dello studente identificato come delegato.

Le accertate violazioni o i comportamenti difforni da quanto previsto dal presente regolamento o dal bando di concorso comportano in ogni momento la facoltà dell'Ateneo di sospendere il finanziamento e/o di escludere il delegato dai finanziamenti successivi.

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente sono fatti salvi i profili di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale che dovessero emergere nei confronti dei responsabili delle iniziative.

Articolo 6 – Norma transitoria

Per quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2, relativamente alle iniziative da svolgersi nell'anno solare 2004 potranno essere diversamente regolate:

- (a) la scadenza di emanazione del bando e la successiva procedura di valutazione delle richieste;
- (b) l'imputazione della copertura finanziaria.